

**SCHEMA DI CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI CIVITELLA DI ROMAGNA CIG Z671EC0535**

**ART. 1 - Oggetto**

La presente convenzione ha per oggetto l’affidamento da parte del comune di Civitella di Romagna della gestione degli impianti sportivi di proprietà del comune stesso, intesa come lo svolgimento dell’insieme delle attività necessarie per l’utilizzo ed il funzionamento degli impianti, in base a quanto previsto dal “piano di utilizzo” e dal “piano di conduzione tecnica” allegati al presente atto, quale parte integrante e sostanziale dello stesso, alle lettere “A” e “B”, come di seguito individuati:

- **campo da calcio sito in località Civitella di Romagna, via Giovanni XXIII, con relativi accessori e servizi (spogliatoi, tribuna, servizi, biglietteria);**
- **campo da tennis sito in via Giovanni XXIII, adibito anche al gioco del calcetto (polivalente), con relativi accessori e servizi;**
- **campetto secondario sito in via Campacci.**

**ART. 2 - Durata**

La concessione è fatta per la durata di anni 5 (cinque) con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di aggiudicazione, pertanto dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_.  
L’affidamento alla scadenza, potrà essere prorogato per un massimo di sei mesi, cioè non oltre il \_\_\_\_\_, alle medesime condizioni e corrispettivo, nell’esclusivo caso di attesa dell’espletamento delle procedure di gara per l’affidamento.

**ART. 3 - Dichiarazioni, oneri e obblighi del concessionario**

Con la sottoscrizione della presente convenzione il concessionario prende in consegna l’impianto sportivo di che trattasi, nello stato di fatto e di diritto in cui esso attualmente si trova, nell’ubicazione e nella consistenza attuale, che dichiara di conoscere ed accettare integralmente, senza alcuna riserva.

Sono a carico del concessionario i seguenti oneri e obblighi:

- a) l’uso dell’impianto, accessori, servizi ed installazioni che devono essere utilizzati secondo la loro destinazione ed in base alle prescrizioni e limitazioni concordate con il comune;
- b) l’osservanza, anche da parte di terzi, di tutte le prescrizioni ed i divieti stabiliti dalle leggi, dai regolamenti e, volta per volta, dalle autorità competenti, nonché dalle normali regole di prudenza per evitare incidenti, danni o infortuni; la concessionaria è, pertanto, responsabile ad ogni effetto di qualsiasi danno o infortunio a chiunque possa accadere, riferito alle attività promosse nell’impianto sportivo;
- c) la buona conservazione e l’efficienza dell’impianto sportivo e attrezzature dei locali annessi, nonché il decoro delle aree limitrofe, il necessario servizio di vigilanza e custodia e gli eventuali danni causati durante l’utilizzo dell’impianto stesso; se tali danni sono causati da terzi resta fermo che la responsabilità è della società concessionaria che può esercitare il diritto di rivalsa nei confronti dei terzi stessi;

La custodia e vigilanza avranno riguardo:

- alla salvaguardia della proprietà comunale nel suo complesso, impedendo quindi manomissioni, asporti o danneggiamenti ad attrezzature, arredi e quant’altro esistente;

- alla sorveglianza dell'accesso dell'impianto, e comunque, nel corso di attività sportive;
  - al controllo sul regolare utilizzo dell'impianto volto ad impedire abusi o arbitrii di qualunque genere;
- d) la piena funzionalità e la fruibilità da parte dell'utenza, secondo quanto previsto dal "piano di utilizzo" allegato al presente atto, quale parte integrante e sostanziale dello stesso, alla lettera "A";
  - e) la manutenzione ordinaria, nonché della pulizia di attrezzature, locali, servizi, accessori ed area circostante di pertinenza e di accesso, talché le strutture nel loro complesso si presentino sempre nelle migliori condizioni di usabilità; in particolare dovranno essere garantite tutte le operazioni di manutenzione ordinaria indicate nel "piano di conduzione tecnica" previsto dall'articolo 5, comma 7 della L.R. Emilia Romagna 6/7/2007, n. 11 ed allegato al presente atto, quale parte integrante e sostanziale dello stesso, alla lettera "B";
  - f) tutte le spese di gestione dell'impianto, comprese le spese per consumi di acqua, energia elettrica, combustibile, telefono, tariffa di igiene ambientale, ecc. nonché per l'intestazione dei relativi contatori;
  - g) le spese per l'assicurazione contro danni alla struttura, derivanti dalla conduzione dell'immobile, incendio, furto, responsabilità civile verso terzi e tutto quanto necessario per tenere sollevato il comune da ogni pretesa o rivalsa da parte di chiunque; la società concessionaria è tenuta a munirsi di tali assicurazioni e garanzie, di cui una copia dovrà essere depositata presso gli uffici comunali, prima della sottoscrizione della presente convenzione;
  - h) l'esecuzione di prestazioni e lavori di competenza tutte le volte che siano richiesti dall'amministrazione, su segnalazione del servizio lavori pubblici comunale al cui personale la concessionaria dovrà sempre garantire l'accesso all'impianto per sopralluoghi e verifiche;
  - i) le spese di riparazione (compresi i pezzi di ricambio) dei mezzi e impianti utilizzati a titolo esclusivo, compreso l'impianto di irrigazione, nonché le spese per carburanti, lubrificanti e attrezzi deperibili;
  - j) il rispetto:
    - del "piano di utilizzo" previsto dall'articolo 5, comma 6 della L.R. Emilia Romagna 6/7/2007 n.11 ed allegato al presente atto, quale parte integrante e sostanziale dello stesso, alla lettera "A";
    - del "piano di conduzione tecnica" previsto dall'articolo 5, comma 7 della L.R. Emilia Romagna 6/7/2007 n.11 ed allegato al presente atto, quale parte integrante e sostanziale dello stesso, alla lettera "B";
    - di ogni altra norma di legge o di regolamento attualmente vigente o che dovesse essere emanata durante il periodo di durata della convenzione, se ed in quanto applicabile;
  - k) il concessionario è tenuto a provvedersi, sotto la propria responsabilità ed a proprie cure e spese, delle licenze e autorizzazioni prescritte per l'apertura e l'utilizzo dell'impianto; nel caso di attività o manifestazioni promosse da terzi, il concessionario è tenuto a richiedere ai terzi stessi l'esibizione delle licenze e delle autorizzazioni necessarie, prima di consentire l'utilizzo dell'impianto;
  - l) i terzi che utilizzano l'impianto sono responsabili del contegno e della disciplina del pubblico, degli atleti e di chiunque altro abbia avuto accesso all'impianto.
- Inoltre, siccome il campo sportivo viene utilizzato anche come luogo di atterraggio dell'"Elisoccorso", il concessionario dovrà garantire l'apertura del cancello per l'accesso dell'ambulanza.

#### **ART. 4 - Adempimenti connessi alla sicurezza**

È fatto obbligo al concessionario, di attenersi strettamente a quanto previsto dalla normativa in materia (D.Lgs. 81/2008) al fine di garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti.

L'impresa deve assicurare l'applicazione delle norme relative all'igiene e alla prevenzione degli infortuni, nonché delle prescrizioni igienico-sanitarie impartite dall'Azienda USL.

Dovrà inoltre:

- Formare ed informare tutto il personale e i volontari sui rischi specifici dell'attività secondo quanto disposto dal D.Lgs. n. 81/2008 per lavoratori e preposti;
- Formare il personale addetto alla gestione dell'emergenza in materia di primo soccorso (rif. DM 388/2003) e prevenzione incendi (rif. DM 10/03/1998), fornendo al comune la documentazione attestante l'avvenuta formazione.

Le parti danno atto che l'esecuzione della prestazione oggetto della presente convenzione non comporterà alcun costo per la riduzione dei rischi da interferenza, ai sensi di quanto previsto dall'art. 26 del medesimo D.Lgs. 09.04.2008, n. 81, in quanto non essendo prevista (nell'espletamento del servizio affidato presso l'impianto sportivo in oggetto) presenza del personale del concessionario e di quello del concedente, non vi sarà alcuna interferenza fra essi.

#### **ART. 5 – Obblighi dell'amministrazione comunale**

Sono a carico dell'Amministrazione Comunale:

Tutti i lavori di manutenzione straordinaria e di adeguamento normativo funzionale della struttura;

Il concessionario qualora vi sia la necessità di eseguire lavori di manutenzione straordinaria, che rivestano carattere di urgenza e la cui mancata esecuzione pregiudichi il normale utilizzo dell'impianto, richiede all'Amministrazione Comunale di provvedere, specificando i lavori necessari, l'urgenza degli stessi in relazione alle attività che si svolgono nell'impianto ed allegando apposita perizia redatta sulla base dei prezzi desunti dai bollettini ufficiali.

Qualora l'Amministrazione non sia in grado di provvedere all'esecuzione dei lavori di cui al capoverso precedente, con la necessaria tempestività, può autorizzare, eventualmente accollandosene la relativa spesa, in base alle disponibilità di bilancio, il concessionario a provvedere direttamente. In questo caso il gestore, in quanto concessionario di pubblico servizio, assumerà il ruolo di stazione appaltante e dovrà rispettare la normativa sugli appalti pubblici.

Al fine di eseguire i suddetti interventi, il gestore dovrà presentare apposita richiesta di autorizzazione, corredata di un progetto tecnico e richiedere gli eventuali titoli edilizi necessari.

#### **ART. 6 – Modifiche e migliorie**

Nessun intervento di modifica o trasformazione dell'impianto e relative strutture e attrezzature è consentito al concessionario senza il consenso scritto dell'amministrazione comunale. In ogni caso il concessionario, né alla scadenza della concessione, né prima, avrà diritto ad alcun rimborso, né potrà avanzare alcuna pretesa per le spese sostenute per modifiche e migliorie.

Il concessionario non potrà opporsi a lavori di modifica, ampliamento o miglioria dell'impianto che il comune intendesse intraprendere a proprie cura e spese, né potrà pretendere indennizzo per la limitazione o temporanea sospensione dell'attività a causa dei lavori. Il comune darà preventiva comunicazione al concessionario della data prevista per l'inizio dei lavori e del presunto termine degli stessi.

#### **ART. 7 – Corrispettivo**

L'amministrazione comunale, al fine di promuovere e sostenere la diffusione della pratica sportiva, soprattutto tra i giovani ed agevolare in ogni modo possibile la fruibilità degli impianti, erogherà alla concessionaria un corrispettivo annuale di € ..... (IVA esclusa). (.....), per la gestione dell'impianto.

Il corrispettivo sarà versato dietro presentazione di fattura (non più di due all'anno) e di una relazione consuntiva sull'attività svolta nel corso dell'ultimo anno sportivo utile, come da successivo art. 11.

Il concessionario si obbliga ad emettere le fatture relative al corrispettivo erogato e ad attendere agli obblighi di legge in materia di Iva.

#### **ART. 8 – Cauzione**

La concessionaria dovrà provvedere, a norma di legge, al versamento di una cauzione pari al 10% del corrispettivo. Tale cauzione potrà essere costituita anche nella forma di fidejussione bancaria o di polizza fidejussoria di un istituto assicurativo debitamente autorizzato all'esercizio delle assicurazioni cauzionali.

La cauzione definitiva sta a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni della convenzione di concessione, del risarcimento di danni derivato dall'inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché del rimborso delle spese che l'amministrazione avesse sostenuto o debba sostenere per manutenzioni, reintegrazione e rinnovamenti in sostituzione del concessionario inadempiente e di maggiori oneri a qualsiasi titolo sopportati.

Il concessionario è obbligato a reintegrare immediatamente la cauzione di cui l'amministrazione abbia dovuto valersi, in tutto o in parte, durante la durata della convenzione.

La cauzione definitiva resta vincolata per tre mesi oltre la durata o vigenza della convenzione e sarà svincolata subordinatamente alla intervenuta consegna delle strutture sportive, al risarcimento da parte del concessionario di eventuali danni ed in ogni caso, alla intervenuta verifica della ottemperanza a tutti gli adempimenti ed obblighi posti a carico del concessionario.

Le parti danno atto che la cauzione è stata regolarmente costituita prima della sottoscrizione della convenzione, mediante polizza fidejussoria n. \_\_\_\_\_ rilasciata da \_\_\_\_\_ per un importo di € \_\_\_\_\_.

#### **ART. 9 – Tariffe**

Le tariffe a carico degli utenti relative all'uso dell'impianto dovranno essere approvate dalla giunta comunale, dietro proposta del concessionario da presentarsi entro 30 giorni dalla stipula della convenzione, in prima applicazione ed ogni volta che si riterrà opportuno modificarle.

In particolare, la tariffa da applicare all'associazione sportiva titolare dell'omonima squadra di calcio locale dovrà essere preventivamente concordata con l'amministrazione comunale.

#### **ART. 10 – Pubblicità cartellonistica e sonora**

La pubblicità cartellonistica e sonora all'interno dell'impianto è riservata alla concessionaria che è autorizzata a collocare cartelloni pubblicitari che non devono comunque arrecare danno all'impianto, alle attività ed alle persone.

#### **ART. 11 – Relazione annuale**

La concessionaria è tenuta a produrre annualmente una relazione contenente i dati relativi alla conduzione dell'impianto ed in particolare:

- utilizzo dell'impianto in base a quanto dichiarato nel progetto di gestione, orari di apertura al pubblico, dati sull'utenza;
- stato dell'impianto;

- stato delle attrezzature;
- interventi manutentivi effettuati;
- carenze riscontrate dall'utenza e disservizi eventualmente manifestati.

Alla relazione dovrà essere allegato il bilancio della società/associazione, relativo all'ultimo anno sportivo utile.

#### **ART. 12 – Consegna impianto**

La consegna dell'impianto sarà fatta con apposito verbale e carta di consistenza firmati da un rappresentante dell'amministrazione comunale e dal presidente della concessionaria. Al termine del contratto l'impianto ritornerà in disponibilità dell'amministrazione comunale in perfetto stato di efficienza, salvo il normale deperimento dovuto alla vetustà ed all'uso, ad eccezione del ricarica del campo che dovrà essere riconsegnato in perfetto stato di funzionalità.

#### **ART. 13 – Funzioni di indirizzo e di controllo**

Sono riservate al comune le funzioni di indirizzo e di controllo sull'impianto, a garanzia degli interessi dell'intera comunità, nel quadro della politica complessiva da attuare per la promozione e lo sviluppo dello sport locale.

A tal fine il calendario annuale delle attività verrà comunicato dalla concessionaria, al comune di Civitella di Romagna.

#### **ART. 14 – Validità contratto e divieto di subappalto**

Il contratto, oltre che per l'amministrazione comunale, sarà valido solamente per il concessionario, quindi è esplicitamente escluso che ad esso subentri in qualsiasi forma, conduzione e modo, altro ente, società o persona per qualsiasi ragione e causa.

Qualora il legale rappresentante del concessionario sia sostituito per qualsiasi ragione con altro legale rappresentante, quest'ultimo si intende obbligato, per il solo fatto di rivestire tale carica, ad osservare tutte le prescrizioni contenute nel contratto.

#### **ART. 15 – Revoca e risoluzione della convenzione**

E' fatta salva la potestà di revoca, da parte dell'amministrazione comunale, della concessione per esigenze di pubblico interesse e di risoluzione in caso di inosservanza da parte della concessionaria di quanto stabilito nel contratto, mediante semplice comunicazione con raccomandata A.R. o PEC, in particolare nei seguenti casi:

uso improprio dei beni oggetto della presente convenzione, violazione del rispetto delle disposizioni della presente convenzione, reiterate ed accertate mancanze e/o negligenze nella manutenzione ordinaria, il mancato rispetto delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, la grave inosservanza delle norme igienico – sanitarie con particolare riferimento a: area sportiva (luogo attività disciplina sportiva), area di supporto (servizi igienici, spogliatoi, docce, spazi destinati al pubblico), aree esterne; costituisce, altresì, causa di decadenza, l'eventuale realizzazione di lavori di manutenzione straordinaria senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione Comunale, la cessione, in tutto od in parte, del contratto a terzi.

L'affidamento della gestione può essere revocato, inoltre, nei seguenti casi:

- rilevanti motivi di pubblico interesse,
- gravi motivi di ordine pubblico,
- mutamento della situazione di fatto nei confronti del concessionario al verificarsi di episodi e/o comportamenti incompatibili con le finalità della presente convenzione,
- scioglimento dell'associazione concessionaria.

La risoluzione della convenzione avverrà previa contestazione degli addebiti, mediante raccomandata A.R., spedita all'indirizzo della sede del concessionario indicata nella

presente convenzione e assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni.

La risoluzione, secondo quanto previsto dal presente articolo, comporta, fatto salvo il risarcimento dei danni, l'incameramento della cauzione per grave inadempimento contrattuale.

#### **ART. 16 – Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari**

In merito alla tracciabilità dei flussi finanziari, con la sottoscrizione del presente atto:

Il concessionario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari derivanti e conseguenti dal presente appalto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche.

Tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L'impresa, entro 7 giorni dalla sua accensione, o, se già esistente, prima dell'utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla commessa di che trattasi, comunica alla stazione appaltante gli estremi identificativi in formato IBAN del conto corrente bancario o postale acceso presso banca o presso Poste Italiane s.p.a. dedicato, anche non in via esclusiva, al presente appalto nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate adoperare su di esso. Nel caso in cui il conto corrente bancario o postale sia già acceso alla data della stipula del contratto di appalto, gli estremi dello stesso saranno comunicati in occasione della suddetta stipula. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione comporta la sanzione amministrativa di cui all'art. 6, comma 4, della legge 13 agosto 2010 n. 136.

I pagamenti effettuati dalla stazione appaltante verso l'appaltatore saranno effettuati sul suddetto conto corrente dedicato, mediante bonifico bancario o postale con riportato il codice identificativo gara (CIG) che per il presente affidamento è **Z671EC0535**. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente appalto costituisce, ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis della legge n. 136/2010, causa di risoluzione del contratto.

#### **ART. 17 – Direttore dell'esecuzione del contratto**

Le funzioni di direttore dell'esecuzione del contratto, con il compito di monitorarne la regolare effettuazione, sono svolte dal responsabile del procedimento che è il Responsabile del Settore Amministrativo - Affari Generali.

#### **ART. 18 – Controversie**

Ogni controversia in merito all'interpretazione e all'esecuzione della presente convenzione sarà devoluta alla competente autorità giudiziaria.

#### **ART. 19 – Spese**

Tutte le spese relative al contratto, attuali e future (bollo, registrazione, diritti, ecc.), sono a carico della concessionaria.

#### **ART. 20 – Domicilio**

Per tutti gli effetti del contratto il concessionario elegge il domicilio nel comune di Civitella di Romagna in via ..... Le comunicazioni e le notifiche saranno effettuate a mezzo di un messo comunale, fatti salvi i casi nei quali è stabilita la lettera raccomandata.

#### **ART. 21 – Direttiva del presidente del consiglio dei ministri 27/01/1994**

L'inosservanza dei principi della direttiva del presidente del Consiglio dei Ministri del 27/01/1994, recante "Principi sull'erogazione dei servizi pubblici" in G.U. n. 43 del

22/02/1994, costituisce inadempimento degli obblighi assunti dalla concessionaria.

#### **ART. 22 – Protezione dei dati personali**

Il legale rappresentante del gestore dichiara di essere stato informato, ai sensi dell'art. 13 D.lgs. n. 196/2003, che i propri dati e quelli del soggetto che rappresenta sono stati obbligatoriamente conferiti e che quelli eventuali conferiti in seguito:

- a) saranno trattati dal responsabile del procedimento anche con procedure informatizzate e solo nell'ambito dell'esecuzione della presente convenzione;
- b) potranno essere trasmessi agli altri Servizi dell'Ente ed agli altri soggetti solo nei limiti e nelle quantità strettamente necessaria ad assolvere le finalità di loro competenza ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Dichiara altresì di essere a conoscenza dei diritti che può esercitare personalmente o quale rappresentante della ditta ai sensi dell'art. 7 del D.lgs n. 196/03. A tal fine il titolare del trattamento è il Comune di Civitella di Romagna il Responsabile del trattamento è la Responsabile del settore Amministrativo – Affari Generali.

#### **ART. 23 – Codice di comportamento**

Il gestore si obbliga a rispettare e a far rispettare dai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, le norme contenute nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici nazionale e nel Codice di comportamento del Comune di Civitella di Romagna (disponibile sul sito internet istituzionale, sezione Amministrazione Trasparente – Atti generali), per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta.

## **PIANO DI UTILIZZO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI**

### **Utilizzo degli impianti**

Il campo da calcio principale con relativi accessori dovrà essere destinato agli allenamenti ed alle partite della locale squadra di calcio; all'omonima associazione il concessionario dovrà applicare una tariffa agevolata da concordare preventivamente con l'amministrazione comunale.

Compatibilmente con quanto sopra riportato, il concessionario è tenuto ad usare gli impianti per gli scopi dichiarati nel progetto di utilizzo presentato.

Il campo di calcio dovrà essere utilizzato per il gioco del calcio ed altre attività sportive compatibili; è vietato qualsiasi altro utilizzo che non abbia avuto l'autorizzazione da parte dell'amministrazione comunale.

Al di fuori della programmazione predisposta, il servizio sport potrà sempre autorizzare l'utilizzazione dell'impianto da parte di terzi per lo svolgimento di attività patrocinata dal comune, nei giorni che risultino liberi, sempre che ciò non pregiudichi il regolare svolgimento delle attività stabilite e non provochi danni alle strutture.

Il concessionario dovrà garantire l'accesso agli impianti a tutti i cittadini, indiscriminatamente, secondo criteri di obiettività ed equità, favorendo la partecipazione della popolazione nello svolgimento di attività sportive, sociali e del tempo libero in genere. Fermo restando quanto prescritto al punto precedente, il concessionario potrà concedere l'uso degli impianti, nell'ambito delle quote orarie ad esso spettanti, a società ed associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, associazioni di discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali, gruppi informali.

Il concessionario si impegna, fatto salvo quanto detto sopra, a lasciare disponibile il campo di calcio secondario, (quando presente) anche all'utenza non organizzata che, in forma spontanea, intende utilizzarlo; il tutto senza alcuna formalità.

### **Uso degli impianti da parte dell'amministrazione comunale**

L'Amministrazione Comunale potrà utilizzare gratuitamente l'impianto – a suo insindacabile giudizio – per manifestazioni sportive e non, organizzate direttamente. A tale scopo dovrà essere dato al concessionario un congruo preavviso.

### **Uso degli impianti da parte di terzi**

Per l'uso dell'impianto da parte di terzi il concessionario deve stabilire le tariffe ai sensi dell'art. 8 della convenzione, tariffe da pagarsi direttamente al medesimo, a titolo di rimborso delle spese vive (acqua, riscaldamento, energia elettrica, ripristini vari, ecc.).

Per favorire l'utilizzo dell'impianto il concessionario si impegna sin da ora ad applicare tariffe agevolate in favore delle associazioni del territorio che organizzano attività rivolte ai cittadini del comune, in accordo con l'amministrazione comunale.

Il concessionario si impegna a consentire gratuitamente ed in ordine prioritario l'uso dell'impianto alle scuole di ogni ordine e grado, previo accordo con gli organismi scolastici. La scuola, durante l'utilizzo degli impianti, è responsabile di eventuali danni arrecati alle strutture.



**PIANO DI CONDUZIONE TECNICA DEGLI IMPIANTI**

Il concessionario dovrà garantire, per tutto il periodo di durata della convenzione, lo svolgimento delle seguenti operazioni di manutenzione ordinaria:

- a) manutenzione ordinaria dell'impianto consegnato in gestione e precisamente:
  - tagli dell'erba nel campo ed aree annesse con asportazione rifiuto delle risulti, comprese le aree limitrofe;
  - innaffiatura del terreno di gioco e delle aree annesse: autorizzazioni e canoni per attingimento acqua.
  - preparazione del campo prima di ogni manifestazione;
  - ricarichi di terreno ove venga a mancare e ripresa di avvallamenti;
  - accudimento del manto erboso con ripristino del seme ove venga a mancare ed effettuazione concimazione;
  - tinteggiatura dei locali adibiti a servizi, manutenzione di infissi interni ed esterni, riparazione e sostituzione di parti accessorie;
  - manutenzione alle recinzioni e ai percorsi del pubblico;
  - verniciatura dei pali della pubblica illuminazione;
  - sostituzione delle lampade dell'impianto di illuminazione esaurite e non più funzionanti;
  - ricarica di sabbia fine nel campo da tennis-calcetto;
- b) manutenzione e pulizia dopo ogni manifestazione od attività ed ogni qualvolta risulti necessario, dei settori riservati al pubblico, degli spogliatoi e dei settori riservati agli atleti;
- c) servizi di funzionamento degli impianti di riscaldamento, compresa la manutenzione e pulizia della caldaia, fornitura di combustibile, di acqua ed energia elettrica, nonché manutenzione ordinaria degli impianti elettrici, idrici, igienico – sanitari compresi;
- d) manutenzione ordinaria di tutti gli impianti fissi e mobili e di tutte le attrezzature affidate, riparazione e sostituzione di apparecchi sanitari e relative rubinetterie, autoclavi, impianti di irrigazione e relative centraline, pompe, sostituzione pezzi di ricambio, con apparecchi omologhi di qualità equivalente o superiore, manutenzione di quadri elettrici in genere con verifica delle connessioni, prova delle protezioni, manutenzione delle distribuzioni a valle del quadro principale e relative apparecchiature di comando e distribuzione con eventuale sostituzione delle parti di apparecchiature inefficienti quali spie e fusibili, lampade, apparecchi illuminanti, comprese le emergenze autoalimentate o parti di esse, con materiali omologhi di qualità equivalente o superiore ai preesistenti, manutenzione dei gruppi elettrogeni, verifica periodica degli idranti e degli estintori;
- e) riparazione parti immobili e sostituzione di tutte le parti mobili delle aree di attività sportiva quali panchine, porte di gioco, bandierine , reti etc., che qualora acquistate con risorse proprie, rimarranno di proprietà del concessionario, qualora acquistate con fondi o contributi comunali, diverranno di proprietà del comune.